

Per i reati con presunzione relativa di sussistenza di esigenza cautelare il giudice deve motivare sulla rilevanza del tempo trascorso.

(Cass. Pen. Sez. VI, 4 maggio-19 maggio 2021, n. 19863)

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis l cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.D., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 22/12/2020 del Tribunale di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dr. De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento del 17 novembre 2020 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di S.D. in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, tentata estorsione aggravata, detenzione e porto illegale di arma e ricettazione, di cui ai capi d'imputazione provvisoria A), H), I), L) e M).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso lo S., con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 267,268 e 271 c.p.p. e art. 15 Cost., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame erroneamente disatteso le due eccezioni di nullità:

- per non essere state rilasciate alla difesa la copia delle tracce foniche poste a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare (di cui alle intercettazioni eseguite sulla base dei decreti autorizzativi n. rit. 586/12, 552/14 e 728/14), copia richiesta con istanza del 9 dicembre 2020 rimasta inevasa, posto che il provvedimento autorizzatorio non era stato mai comunicato alla difesa che aveva evidenziato come, per le restrizioni dovute alla emergenza sanitaria, non avrebbe avuto libero accesso nella segreteria della procura della Repubblica;

- e per essere stato emesso un decreto autorizzativo delle intercettazioni, il n. rit. 260/13, privo dell'indicazione dei sufficienti indizi giustificativi dell'impiego di quel mezzo di ricerca della prova, contenente un mero rinvio al testo di una nota della polizia giudiziaria illeggibile e, comunque, riguardante rapporti tra lo S. e tre altri soggetti dal tenore tutt'altro che criptico, in quanto concernenti attività lavorative o commerciali lecite, dunque non collegabili a ipotesi di reato oggetto di indispensabili investigazioni: indagini, peraltro, che ben sarebbero potute proseguire con meri pedinamenti o acquisizioni documentali.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis c.p., artt. 192,273,125 e 546 c.p.p., art. 111 Cost., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Catanzaro confermato il provvedimento genetico della misura cautelare in relazione al reato associativo valorizzando il solo dato di un incontro tra lo S. e il capo del clan di C., G.A.N., benché non risulti provato alcun passaggio di denaro dal clan all'odierno ricorrente o viceversa; l'indagato abbia riferito di essersi trovato casualmente in casa del G.A., dove si era recato per effettuare la riparazione di un'antenna, mentre altro soggetto, tale M.W., aveva discusso con G.A.S. di un "affare", alla cui realizzazione gli era stato

proposto di prendere parte nella fase iniziale; affare al quale lo S. non si era poi interessato e che, peraltro, aveva riguardato la commercializzazione di farmaci oncologici non vendibili dalle società Consorzio Farmaitalia e Farmeko, delle quali il prevenuto non aveva avuto alcun potere di rappresentanza e dalle quali, dopo aver subito perdite economiche, era stato poi escluso.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'artt. 56 e 629 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 416-bis.1 c.p.; L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4; L. n. 110 del 1975, art. 23; art. 648 c.p.; artt. 192,273,125 e 546 c.p.p. e art. 111 Cost., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale catanzarese confermato il primigenio provvedimento cautelare con riferimento ai reati dei capi H), I), L) e M), nonostante non sia stato chiarito quale concorso causale abbia posto in essere lo S. rispetto alla tentata estorsione che sarebbe stata attuata da O.P. (peraltro senza spiegare in cosa sarebbe consistito il metodo mafioso), dal ricorrente incontrato esclusivamente per ragioni di natura lecita (trasporto di un materasso e consegna delle chiavi di un immobile); e non sia stata giustificata la gravità indiziaria con riferimento alla aggravante della agevolazione di associazione mafiose contestata in relazione ai reati concernenti la disponibilità di una pistola.

2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis c.p. e artt. 274 e 275 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale calabrese riconosciuto l'esistenza di concrete e attuali esigenze di cautela, fronteggiabili solo con l'applicazione della misura carceraria, benché i fatti di reato ipotizzati siano molto risalenti nel tempo, essendo stati commessi tra il 2013 e il 2016; sia stato dimostrato un allontanamento dello S. dal gruppo criminale (essendo, peraltro, esistente un contrasto giurisprudenziale sulla portata e sul significato negli elementi valorizzabili per superare le presunzioni di cui al comma 3 del suddetto art. 275), trattandosi di soggetto incensurato, che ha assunto un atteggiamento collaborativo, e oramai non più in contatto con altri indagati ovvero con soggetti coinvolti nell'operatività della suddetto società farmaceutiche (dalle quali era stato allontanato), imprese oramai inattive dal 2016 e fallite.

3. Il procedimento é stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
2. Il primo motivo del ricorso - nella parte in cui é stata eccepita la nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e la correlata inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite sulla base dei decreti autorizzativi n. rit. 586/12, 552/14 e 728/14 - é infondato.

E' noto come, per effetto di una sentenza della Consulta di accoglimento a contenuto additivo, sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate (C. Cost., sent. n. 336 del 2008). Al riguardo é oramai pacifico che, in caso di presentazione della richiesta di riesame avverso all'ordinanza di applicazione di una misura coercitiva, la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 4, alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di quella ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il Pubblico Ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale "de libertate": obbligo il cui inadempimento comporta una nullità per lesione del diritto di difesa e la conseguente inutilizzabilità in quel procedimento incidentale di impugnazione delle relative registrazioni (in questo senso Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908).

D'altro canto, é certo come sia onere della difesa dimostrare di aver formalizzato tempestivamente quella richiesta e di non aver ottenuto da parte del P.M. il tempestivo rilascio di copia delle registrazioni (così, tra le tante, Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018, Pannofino, Rv. 275065). Tanto presuppone un complementare onere della difesa di attivarsi per verificare quali siano state le determinazioni dell'ufficio del P.M., non essendo prevista da alcuna norma di legge l'obbligo per il rappresentante della pubblica accusa di comunicare all'istante le proprie determinazioni ovvero di notificare un avviso di deposito di un provvedimento. Né un siffatto obbligo per il P.M. può ritenersi, ai fini che qui interessa, desumibile dal fatto che, nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus covid-19, gli accessi nelle segreteria delle procure della Repubblica, per evitare assembramenti e rischi di contagio, siano stati contingentati con la previsione di preventiva richiesta di prenotazione per fare ingresso in quegli uffici: spettando, dunque, sulla difesa l'onere di programmare ed effettuare gli accessi necessari per verificare che su quella richiesta di rilascio di copia delle registrazioni delle intercettazioni il P.M. abbia o meno tempestivamente provveduto.

Alla luce di tali valutazioni deve escludersi la configurabilità, nel caso di specie, della eccepita nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), risultando dagli atti che il difensore dell'indagato S. aveva inoltrato il 9 dicembre 2020 la richiesta di rilascio di copia delle registrazioni delle conversazioni e comunicazioni intercettate e che in pari data il P.M. aveva autorizzato il rilascio delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione delle relative operazioni. Al contrario, il difensore del prevenuto non ha dimostrato di aver

verificato gli esiti della sua istanza, né tanto meno di aver domandato di accedere nella segreteria del P.M. e di non aver ottenuto in tempo utile tale possibilità.

3. Manifestamente infondato é lo stesso primo motivo del ricorso nella parte in cui é stata riproposta la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite durante le indagini per incompleta ovvero inadeguata motivazione del decreto di autorizzazione delle relative operazioni di captazione n. rit. 260/13.

Il Tribunale del riesame ha spiegato, con motivazione congrua nella quale non é riconoscibile alcuna violazione di legge ovvero alcun vizio di manifesta illogicità, come quel decreto fosse stato emesso sulla base delle indicazioni fornite da una informativa della polizia giudiziaria, cui tanto tale provvedimento quanto la richiesta del P.M. avevano fatto legittimamente rinvio (trascrivendo nella relativa motivazione anche le parti della informativa che non risultavano agevolmente intelleggibili), nella quale erano stati evidenziati sufficienti indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p. con riferimento alla operatività nella città di Catanzaro di una cosca di 'ndrangheta diretta da tal M.G. che d'intesa con gli affiliati al noto clan criminale di C. capeggiato da G.A.N., aveva cominciato a commettere gravi reati in danno di imprenditori locali: M. che era risultato coadiuvato nelle sue iniziative da C.G., i(quale era stato provato essere in collegamento tanto con un imprenditore del luogo, Co.Ro., quanto con l'odierno ricorrente S.D., con il quale aveva intrattenuto colloqui telefonici dal contenuto non facilmente comprensibile.

Decisione, questa, che appare perfettamente in linea con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte di cassazione per il quale, in tema di presupposti per l'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche, la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l'applicazione della disciplina ordinaria ovvero quella speciale per la criminalità organizzata, va fatta con riguardo all'indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565).

4. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, esaminabili congiuntamente, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Analogo discorso vale per l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che é questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie é accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Alla luce di tali *regulae iuris*, bisogna riconoscere come, nel caso di specie i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle disposte intercettazioni nonché i dati informativi offerti da altre precedenti indagini. Elementi da cui é stato possibile evincere, per un verso, come lo S. era stato intercettato nel 2015 nel mentre discuteva con O.P. dei reati che gli stessi avevano commesso per conto di tal " P." o " P.", identificato in M.G., a capo della cosca della 'ndrangheta dei (OMISSIS) che le investigazioni svolte in altri procedimenti avevano dimostrato essere radicata nella città di Catanzaro ed operante dapprima d'intesa con gli affiliati al clan 'ndranghetistico degli A. e poi, dopo la perdita di forza di tale gruppo criminale, dell'emergente clan 'ndranghetistico di C. capeggiato da G.A.N. ("dinamiche" tra clan mafiosi di cui l' O. e lo S. si erano dimostrati pienamente a conoscenza); per altro verso, come nel 2014 lo S. aveva partecipato ad una riunione proprio in casa di G.A.N. (all'epoca detenuto in carcere) nel corso della quale il nipote del capo clan, G.A.S., alla presenza di altri affiliati a quel gruppo 'ndranghetistico, aveva discusso in maniera analitica dell'investimento che il sodalizio mafioso aveva inteso realizzare nella costituzione di una società, il Consorzio Farmitalia, che avrebbe dovuto occuparsi del commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, alle cui iniziative economiche avrebbero dovuto sovrintendere proprio lo S. e un altro soggetto: operazione che era stata pianificata durante un summit tra mafiosi, al quale l'odierno ricorrente aveva partecipato proprio per il suo collegamento con la figura del M., non a caso menzionato da G.A.S. come la persona che gli aveva confermato come nel catanzarese già fosse "circolata la voce" che dietro quell'affare commerciale vi fosse proprio il clan dei G.A..

D'altra parte, il giudici di merito hanno ricostruito in maniera perspicua la vicenda della tentata estorsione commessa ai danni di una impresa edile di Catanzaro, presso il cui cantiere, nella notte tra il (OMISSIS), l' O. aveva collocato due bottiglie incendiarie con una

chiara finalità intimidatoria di stampo tipicamente mafioso, chiarendo come "concorso dello i S. fosse stato dimostrato dalle intercettazioni ambientali che avevano comprovato come il prevenuto avesse accompagnato con la sua auto l' O. presso il distributore di benzina dove erano state riempite con liquido infiammabile le due bottiglie. Né incertezze sono state desunte dalla lettura della trascrizione di quell'altra conversazione captata nel settembre del 2015 allorquando lo S. e l' O. erano stati registrati nel mentre maneggiavano e commentavano le caratteristiche di una pistola caricata con sette munizioni, che - prima che l'arma venisse sequestrata dagli inquirenti, che avevano appositamente eseguito una perquisizione nella vettura dell' O. - i due avevano in animo di utilizzare per una iniziativa violenta, chiaramente riferibile alla operatività del gruppo criminale di cui essi facevano parte ("...ma che cavolo... eravamo tutti pronti per questa cena di lavoro (...) eh lo so... mi hanno fermato... mi hanno fatto la perquisizione alla macchina...).

In tale contesto probatorio, il Tribunale del riesame ha anche risposto adeguatamente alle doglianze difensive formulate con la richiesta di riesame. I giudici di merito hanno, infatti, spiegato come non fosse credibile che lo S. si fosse trovato casualmente in casa dei G.A., asseritamente perché chiamato per effettuare la riparazione di un'antenna, in quanto ammesso a partecipare ad un incontro tra affiliati ad un clan mafioso, peraltro dopo che era stato proprio lui ad incontrare G.A.S. a (OMISSIS); e come fosse irrilevante, ai fini della gravi4indiziaria, che la programmata operazione commerciale non avesse sortito gli effetti sperati, dato il Consorzio Farmitalia aveva avuto in seguito difficoltà economiche e la sua attività era stata cessata. Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso - nel quale non é ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, pieno partecipe dell'associazione per delinquere di stampo mafioso in argomento e concorrente nella commissione dei reati fine indicati negli altro capi di imputazione.

5. Il quarto motivo del ricorso é infondato.

E' ben presente a questo Collegio l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla definizione dell'ambito applicativo delle norma dettata dall'art. 275 c.p.p., comma 3, che, come noto, prevede che "quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine" ad alcuni specifici gravi reati, tra cui quello dell'art. 416-bis c.p., "é applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".

Da un lato, si é sostenuto che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, é prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 c.p.p., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275 c.p.p., comma 3, detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e

concretezza del pericolo (così, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193). In particolare si è puntualizzato che, nel caso di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (così, tra le altre, Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062).

Da altro lato, si è asserito che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (ora art. 416-bis.1, c.p.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale: a tal fine vanno valutate anche le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, che, per gravità, entità e ruolo rivestito nel sodalizio criminoso, tuttora esistente in vita, fossero indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957).

Tra i due indirizzi interpretativi deve essere privilegiato il secondo, laddove esista un significativo lasso temporale tra il momento di adozione del provvedimento genetico della misura cautelare e l'epoca di commissione dei reati contestati, e, soprattutto, se, come nel caso di specie è accaduto, la difesa abbia rappresentato una serie di circostanze specifiche indicative di un teoricamente possibile allontanamento dell'indagato dai contesti di criminalità organizzata in cui quelle condotte delittuose erano state tenute. E ciò perché la dimostrazione della rescissione di ogni legame tra il soggetto considerato e l'associazione di stampo mafioso alla quale egli risulti aver aderito potrebbe costituire una forma di "prova diabolica", che è corretto, in una logica di favor libertatis, richiedere solo nei casi in cui la presunzione fissata dall'art. 275 c.p.p., comma 3, sia particolarmente intensa in ragione delle caratteristiche del sodalizio criminale esaminato e della natura del legame esistente tra l'indagato e quel gruppo organizzato. Al contrario, l'intervallo temporale esistente tra i fatti addebitati e il momento della emissione della ordinanza applicativa

della misura cautelare può acquisire una rilevanza probatoria valutabile in favore dell'indagato, laddove siano rappresentati elementi sintomatici di un suo possibile reale allontanamento dai contesti criminali nei quali era maturata la commissione di quei reati: ciò tanto più laddove l'interessato abbia partecipato ad una organizzazione criminale di nuova formazione o derivante da contingenti intese tra gruppi criminali, ovvero se il suo ruolo sia stato secondario rispetto alle, pure risalenti nel tempo, dinamiche operative di quel sodalizio delinquenziale.

In tale ottica va rilevato come il Tribunale di Catanzaro non abbia superato le censure difensive facendo riferimento esclusivamente alla presunzione dettata dall'art. 275 c.p.p., comma 3, e alla notoria persistente operatività attuale della cosca 'ndranghetistica dei G.A.. Avendo, invece, 4 fornito una adeguata e convincente motivazione per superare il dato del mero decorso del tempo, richiamando non solo l'accertata partecipazione dello S. ad un summit di 'ndranghetistici e la disponibilità dello stesso ad operare come uomo di fiducia del capo clan nella realizzazione di importanti interessi economici del gruppo criminale; ma pure sottolineando come la pericolosità del prevenuto, dunque l'esistenza di un concreto ed ancora attuale rischio di recidiva potesse essere obiettivamente desunta dal successivo coinvolgimento del prevenuto nella commissione di gravissimi delitti, quali una tentata estorsione aggravata e la detenzione illecita di armi di fuoco, maturati nel contesto della operatività della frangia catanzarese di quella organizzazione criminale.

6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021